

IVA

Autofattura per mancata ricezione della fattura intracomunitaria

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati **all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione** al cessionario o a terzi per suo conto ([articolo 39, comma 1, D.L. 331/1993](#)).

Tuttavia, se gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono in un **momento successivo alla consegna**, le operazioni si considerano effettuate **nel momento in cui si producono tali effetti** e comunque dopo il decorso di un **anno dalla consegna**.

Se, invece, anteriormente al verificarsi dell'inizio del trasporto dei beni, è emessa una **fattura di acconto**, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, **limitatamente all'importo fatturato** ([articolo 39, comma 2, D.L. 331/1993](#)).

Sono considerati **acquisti intracomunitari** di beni gli acquisti **a titolo oneroso** di merci spedite o trasportate nel territorio dello Stato da altro Stato membro, dal cedente, in qualità di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto; tali operazioni hanno per oggetto beni originari di altro Stato membro o ivi **immessi in libera pratica** ([articolo 38, comma 2, D.L. 331/1993](#)).

Definiti l'ambito oggettivo e l'effettuazione dell'operazione ai fini Iva, analizziamo gli **adempimenti in capo al cessionario italiano**. Quest'ultimo, con riferimento all'**acquisto intracomunitario** di beni, deve:

- **numerare e integrare la fattura** con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, nonché dell'ammontare dell'imposta ([articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#));
- **annotare distintamente**, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese precedente, l'operazione **nel registro delle vendite** e, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, **annotarla distintamente anche nel registro degli acquisti**.

Si ricorda che nel caso di acquisto intracomunitario **senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente**, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento.

Il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario che non riceve la relativa fattura, **entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, deve emettere

un'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, in unico esemplare, in luogo della fattura del fornitore; l'autofattura in commento deve essere annotata entro il termine ultimo di emissione e **con riferimento al mese precedente** ([articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993](#)).

Per intenderci, se acquisto dei beni da un fornitore UE nel mese di **febbraio 2019** e non ricevo la relativa fattura di acquisto, ho l'onere di emettere un'autofattura **entro il 15 maggio 2019** che andrà annotata con riferimento al **mese di aprile**.

Tale procedura deve essere attuata anche nel caso in cui sia necessario correggere una **fattura irregolare** del fornitore: il cessionario nazionale di un acquisto intracomunitario, che riceve una fattura nella quale è riportato un corrispettivo inferiore a quello reale, deve **emettere una fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria**. La fattura integrativa deve essere annotata **entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente**.

Come comportarsi in ottica di **fatturazione elettronica** ed **esterometro**?

Ricordiamo che gli acquisti intracomunitari di beni sono **esclusi dal perimetro della fatturazione elettronica**, obbligatoria in ambito B2B e B2C **nazionale**.

Pertanto, il cessionario italiano che emette un'autofattura per mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore comunitario può continuare ad emettere il documento **in formato cartaceo**; in alternativa, **l'autofattura può essere inviata al Sistema di Interscambio in formato XML** e, qualora l'operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall'Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione (**FAQ n. 36 pubblicata il 27 novembre 2018**).

Ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** ([articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015](#)), l'acquisto intracomunitario deve essere riepilogato nel blocco DTR riportando **data e numero dell'autofattura** con riferimento al mese di registrazione.

Si ricorda, infine, che il cessionario o il committente che, nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, **omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile** ([articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#) e [articoli 46 e 47 D.L. 331/1993](#)), è punito con la **sanzione amministrativa compresa tra 500 e 20.000 euro**.

Se l'operazione non risulta dalla contabilità, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il **5 e il 10%** dell'imponibile, con un **minimo di 1.000 euro** ([articolo 6, comma 9-bis, D. Lgs. 471/1997](#)).

Si ricorda, infine, che l'eventuale conseguente **omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat**, di cui all'[articolo 50, commi 4 e 6, D.L. 331/1993](#), convertito, con modificazioni, dalla **L. 427/1993**, rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata

delle irregolarità formali, di cui all'[articolo 9 D.L. 119/2018](#) (**circolare AdE 11/E/2019**).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

